



Direzione Regionale: AMBIENTE, CAMBIAMENTI CLIMATICI, TRANSIZIONE ENERGETICA E SOSTENIBILITA', PARCHI

Decreto del Presidente (con Firma Digitale)

N. **T00063** del **12/04/2024**

Proposta n. 11553 del 03/04/2024

Oggetto:

Individuazione e classificazione delle acque destinate alla balneazione e dei punti di monitoraggio, ai sensi del D. Lgs. 116/08 e del Decreto Ministeriale 30.03.2010 come modificato dal Decreto Ministeriale 19.04.2018. Stagione balneare 2024

L' Assessore
PALAZZO ELENA
firma digitale

Oggetto: Individuazione e classificazione delle acque destinate alla balneazione e dei punti di monitoraggio, ai sensi del D. Lgs. 116/08 e del Decreto Ministeriale 30.03.2010 come modificato dal Decreto Ministeriale 19.04.2018. Stagione balneare 2024.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO

SU PROPOSTA dell'Assessore al Turismo, Ambiente, Sport, Cambiamenti Climatici, Transizione Energetica, Sostenibilità

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 concernente "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e successive modifiche;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 recante "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale" e successive modifiche;

VISTO il D. Lgs. 30.05.2008, n. 116 concernente: "Attuazione alla direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE";

VISTO il D.M. 30.03.2010, concernente: "Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché modalità e specifiche tecniche per l'attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, di recepimento della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione";

VISTO il D.M. 19.04.2018 concernente: "Modifica del decreto 30 marzo 2010, recante: «Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché modalità e specifiche tecniche per l'attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, di recepimento della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione»";

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D. Lgs. 116/08 competono alla Regione:

- l'individuazione delle acque di balneazione e dei punti di monitoraggio;
- l'istituzione e l'aggiornamento del profilo delle acque di balneazione;
- l'istituzione di un programma di monitoraggio prima dell'inizio di ogni stagione balneare;
- la classificazione delle acque di balneazione;
- l'aggiornamento dell'elenco delle acque di balneazione;

- la facoltà di ampliare o ridurre la stagione balneare;
- azioni volte alla rimozione delle cause di inquinamento ed al miglioramento delle acque di balneazione;
- l'informazione al pubblico ai sensi dell'articolo 15;

VISTO l'art. 5 del suddetto D. Lgs. 116/08 che individua le competenze a carico dei Comuni;

VISTA la L.R. 6.10.1998, n. 45 concernente: "Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio (ARPA)" e successive modificazioni;

VISTO il Decreto del Presidente n. T00019 del 19/04/2023 avente per oggetto "Individuazione e classificazione delle acque destinate alla balneazione e dei punti di monitoraggio, ai sensi del D. Lgs. 116/08 e del Decreto Ministeriale 30.03.2010 come modificato dal Decreto Ministeriale 19.04.2018. Stagione balneare 2023.";

CONSIDERATO che, ai sensi del D. Lgs. 116/08 e del D.M. 30.03.2010, come modificato dal D.M. 19.04.2018, è necessario consentire alle amministrazioni comunali interessate l'adozione dei provvedimenti di competenza;

ATTESO che la stagione balneare inizia il 1° maggio e si conclude il 30 settembre 2024, ai sensi dell'art 2, comma 1, lettera e) del D. Lgs. 116/08, mentre i campionamenti iniziano il 1aprile e terminano il 30 settembre 2024 con le eccezioni indicate nell'Allegato 1 al presente atto;

CONSIDERATO che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, lettera b), punto 3 ter, della L.R. n. 45 del 1998, l'Agenzia Regionale Protezione Ambientale (ARPA Lazio), nell'interesse della Regione Lazio, svolge l'attività di monitoraggio delle acque di balneazione a far data dal 1aprile di ciascun anno;

CONSIDERATO che il monitoraggio delle acque deve essere effettuato ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 116/08 e che i parametri e i valori limite relativi ad un singolo campione, ai fini della balneabilità delle acque, sono quelli fissati all'Allegato A del D.M. 30.03.2010 come modificato dal D.M. 19.04.2018;

CONSIDERATO che i campionamenti delle acque devono prevedere anche la rilevazione dei principali parametri meteo marini e che ARPA Lazio dovrà rilevare tutti i parametri indicati all'Allegato D del D.M. 30.03.2010, come modificato dal D.M. 19.04.2018;

TENUTO CONTO della comunicazione del Ministero della Salute circa l'equivalenza dei metodi Colilert®-18/Quanty Tray® ed Enterolert TM – E/Quanty Tray®, per la determinazione degli Enterococchi intestinali ed Escherichia coli (ISO 17994:2004), in accordo a quanto previsto dall'art. 3, comma 9, della direttiva 2006/7/CE, secondo la quale i suddetti metodi possono essere utilizzati quali metodi alternativi a quelli previsti dall'Allegato I del D.Lgs. 116/08, fatte salve eventuali successive osservazioni da parte della Commissione europea, come disposto al punto 3, dell'art.2, del D.M. 30.03.2010 come modificato dal D.M. 19.04.2018;

CONSIDERATO altresì che la Regione Lazio si avvale di ARPA Lazio, viste le finalità per le quali è istituita, per comunicare al Ministero della Salute ed ai Comuni interessati quanto previsto dall'art. 6, commi 7 e 9 del D. Lgs. 116/08:

- ogni sospensione del programma di monitoraggio, indicandone le ragioni;
- i risultati dei programmi di monitoraggio, anche ai fini delle disposizioni di cui agli artt. 14, comma 2, e 15, comma 3, che prevedono la pubblicazione degli stessi sul sito internet del Ministero della Salute per renderli consultabili da parte della cittadinanza e sul sito web dell'Agenzia;

CONSIDERATO che la valutazione e la classificazione delle acque di balneazione per la stagione balneare 2024 è effettuata sulla base dei risultati dei monitoraggi delle acque degli anni 2020-2023;

PRESO ATTO che per le seguenti aree, istituite con decreto T00059 del 26/04/2022, è ancora il corso il monitoraggio delle acque di balneazione ai fini della loro classificazione (All.1)

IT012059032019 - Spiaggetta antistante Agostino a mare
IT012059032020 - Depuratore Terracina Torre Gregoriana

CONSIDERATO che risulta di qualità "scarsa" da 5 anni consecutivi l'acqua di balneazione: area codice IT012056050014 definita "400 m dx Fiume Marta" ricadente nel Comune di Tarquinia;

RITENUTO necessario eliminare la suddetta area dalla lista delle acque di balneazione;

RITENUTO di disporre per la suddetta area un divieto permanente di balneazione ai sensi dell'art. 8, comma 4, punto b), del D. Lgs 116/2008;

STABILITO che il comune di Tarquinia debba disporre, per la stessa area, un divieto permanente di balneazione, delimitando la zona vietata con adeguata segnaletica, ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs 116/2008;

RITENUTO opportuno classificare, per la stagione 2024, le 222 aree di balneazione (aree singole e aree accorpate) nonché indicare i punti di monitoraggio dove effettuare i campionamenti, così come riportato nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, recante "Lista delle acque di balneazione – anno 2024";

VISTO l'Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente atto, recante "Lista delle acque non adibite alla balneazione – anno 2024";

DATO ATTO che non sono comunque adibite alla balneazione le acque delle foci dei fiumi, dei torrenti, dei porti e le aree militari, come dettagliatamente definite nell'Allegato 2 al presente atto;

DATO ATTO che, qualora i dati di monitoraggio evidenzino un superamento dei valori limite riportati nell'Allegato A del D.M. 30.03.2010 come modificato dal D.M.

19.04.2018, devono essere attivate le azioni di gestione previste all'art. 2, c. 4, lettere a) e b) del decreto anzidetto e le procedure di monitoraggio e controllo riportate nell'Allegato 6, parte integrante e sostanziale del presente atto, recante "Procedure di monitoraggio e controllo – anno 2024";

DATO ATTO che le acque di balneazione classificate "scarse" devono essere gestite e trattate in modo tale da assicurare l'osservanza delle misure, incluso il divieto di balneazione, di cui all'art. 8, punto 4, lettera a) del D. Lgs. 116/08 e all'art. 2, punto 7, del D.M. 30.03.2010, come modificato dal D.M. 19.04.2018;

VISTO l'Allegato 3, parte integrante e sostanziale del presente atto, recante "Simbologia relativa alla classificazione delle acque di balneazione";

CONSIDERATO che il programma di monitoraggio, elaborato da ARPA Lazio per la stagione balneare 2024, è stato comunicato, tramite il Portale delle Acque di Balneazione, al Ministero della Salute entro la data stabilita dal D. Lgs. 116/08;

VISTO l'Allegato 4, parte integrante e sostanziale del presente atto, recante il piano di "Monitoraggio per la sorveglianza dei cianobatteri - anno 2024", ai sensi dell'art. 3 del D.M. 30.03.2010 come modificato dal D.M. 19.04.2018, effettuato sulla base del profilo delle acque (Allegato III al D. Lgs. 116/08);

VISTO l'Allegato 5, parte integrante e sostanziale del presente atto, recante il piano di "Monitoraggio per la sorveglianza delle alghe potenzialmente tossiche – anno 2024", ai sensi dell'art. 3 del D.M. 30.03.2010 come modificato dal D.M. 19.04.2018, effettuato sulla base del profilo delle acque (Allegato III al D. Lgs. 116/08);

RITENUTO necessario individuare la lista delle acque di balneazione e dei rispettivi punti di campionamento ove effettuare il monitoraggio nonché la relativa classe di qualità;

RITENUTO di approvare i suddetti Allegati n. 1, 2, 3, 4, 5 e 6, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

D E C R E T A

per i motivi espressi nelle premesse, che si intendono integralmente richiamati

- di procedere con il presente atto all'individuazione e alla classificazione delle acque destinate alla balneazione e dei punti di monitoraggio, ai sensi del D. Lgs. 116/08 e del D.M. 30.03.2010, come modificato dal D.M. 19.04.2018. Stagione balneare 2024;
- di approvare a tale scopo i seguenti allegati:
 - Allegato 1 - Lista delle acque di balneazione - anno 2024;
 - Allegato 2 - Lista delle acque non adibite alla balneazione - anno 2024;
 - Allegato 3 - Simbologia relativa alla classificazione delle acque di balneazione;
 - Allegato 4 - Monitoraggio per la sorveglianza dei cianobatteri - anno 2024;

- Allegato 5 - Monitoraggio per la sorveglianza delle alghe potenzialmente tossiche – anno 2024;
- Allegato 6 - Procedure di monitoraggio e controllo - anno 2024;
- di stabilire che la stagione balneare, per i punti di campionamento indicati in Allegato 1, inizia il 1 maggio e si conclude il 30 settembre 2024, mentre i campionamenti iniziano il 1 aprile e terminano il 30 settembre 2024; fanno eccezione il lago di Scandarello, per il quale la stagione balneare inizia il 1 giugno e si conclude il 31 agosto 2024 (attività di campionamento dal 1 maggio al 31 agosto 2024) e la spiaggia di Valmontorio, nell'area del Poligono Militare di Latina, per la quale la stagione balneare inizia il 1 luglio e si conclude il 31 agosto 2024 (attività di campionamento dal 1° giugno al 31 agosto 2024);
- di stabilire che le seguenti aree, istituite con decreto T00059 del 26/04/2022, sono ancora in corso di classificazione (All.1)

IT012059032019 - Spiaggetta antistante Agostino a mare

IT012059032020 - Depuratore Terracina Torre Gregoriana

- di eliminare dalla lista delle acque di balneazione quella risultata di qualità “scarsa” da 5 anni consecutivi: area codice IT012056050014 definita “400 m dx Fiume Marta” ricadente nel Comune di Tarquinia;
- di disporre per la suddetta area un divieto permanente di balneazione ai sensi dell’art. 8, comma 4, punto b), del D. Lgs 116/2008;
- che il comune di Tarquinia disponga, per la stessa area, un divieto permanente di balneazione, delimitando la zona vietata con adeguata segnaletica, ai sensi dell’art. 5, del D. Lgs 116/2008;
- di disporre che i campionamenti delle acque di balneazione devono essere effettuati ai sensi del D. Lgs. 116/08 e del decreto attuativo 30.03.2010 come modificato dal D.M. 19.04.2018; i parametri e i valori limite relativi ad un singolo campione, ai fini della balneabilità delle acque, sono quelli fissati all’Allegato A del decreto 30.03.2010;
- che le informazioni sulle aree balneabili di ciascun comune sono reperibili sul portale internet “acque di Balneazione” del Ministero della Salute all’indirizzo:
<http://www.portaleacque.salute.gov.it/PortaleAcquePubblico/homeBalneazione.do>
- di stabilire che le acque di balneazione classificate “scarse” devono essere, ai fini della tutela della salute pubblica, gestite e trattate in modo tale da assicurare l’osservanza delle misure, incluso il divieto di balneazione, di cui all’art. 8, punto 4, lettera a) del D. Lgs. 116/08 e art. 2, punto 7 del D.M. 30.03.2010 come modificato dal D.M. 19.04.2018;

- di attivare, qualora i dati di monitoraggio evidenziassero un superamento dei valori limite riportati nell'Allegato A al D.M. 30.03.2010 come modificato dal D.M. 19.04.2018, le azioni di gestione previste all'art. 2, c. 4, lettere a) e b) del decreto anzidetto e le procedure di monitoraggio e controllo riportate nell'Allegato 6;
- di far obbligo ai Sindaci, in attuazione degli adempimenti di cui al richiamato art. 5 del D. Lgs. 116/08 di:
 - a) delimitare le acque non adibite alla balneazione ricadenti nel proprio territorio, in conformità a quanto stabilito dal presente provvedimento, come da Allegato 2;
 - b) delimitare le zone interessate dal superamento dei valori analitici come previsto all'Allegato A al D.M. 30.03.2010 come modificato dal D.M. 19.04.2018, a seguito della comunicazione da parte di ARPA Lazio o qualora, nel corso della stagione balneare, si verifichi una situazione inaspettata che potrebbe avere un impatto negativo sulla qualità delle acque di balneazione o sulla salute dei bagnanti, secondo quanto riportato nell'Allegato 6 al presente atto;
 - c) revocare i provvedimenti adottati sulla base delle disposizioni di cui alle lettere a) e b), secondo quanto riportato nell'Allegato 6 al presente atto;
 - d) apporre nelle zone interessate, in un'ubicazione facilmente accessibile nelle immediate vicinanze di ciascuna acqua di balneazione, la segnaletica che indichi:
 - la classificazione delle acque secondo la simbologia riportata nell'Allegato 3;
 - una descrizione generale delle acque di balneazione, in linguaggio non tecnico, basata sul "profilo" delle acque di balneazione, consultabile all'indirizzo internet:

<http://www.portaleacque.salute.gov.it/PortaleAcquePubblico/homeBalneazione.do>
- di incaricare ARPA Lazio delle seguenti attività:
 - a) monitoraggio delle acque di balneazione secondo le modalità indicate all'art. 6 del D. Lgs. 116/08 e dal D.M. 30.03.2010 come modificato dal D.M. 19.04.2018, a far data dal 1aprile 2024 nei punti individuati e riportati nell'Allegato 1;
 - b) monitoraggio relativo ai Cianobatteri e all'alga *Ostreopsis ovata* nelle aree individuate, rispettivamente, negli Allegati 4 e 5;
 - c) trasmissione dei risultati analitici dei monitoraggi mensili al Ministero della Salute anche al fine della pubblicazione degli stessi per renderli consultabili da parte della cittadinanza durante il corso della stagione balneare;
 - d) tempestiva comunicazione ai Comuni interessati, al Ministero della Salute ed alla Regione Lazio, di ogni sospensione del programma di monitoraggio, indicandone le ragioni;

- e) rendere disponibili mensilmente sul sito web dell’Agenzia i risultati del monitoraggio ed i bollettini relativi alle acque di balneazione;
- di inviare il presente provvedimento ad ARPA Lazio, alle Amministrazioni Comunali, al Ministero della Salute ed al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, per gli eventuali adempimenti di rispettiva competenza;

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale dinnanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito www.regione.lazio.it.

Il Presidente
Francesco Rocca